



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**Ufficio Esecuzioni Immobiliari**

**Il giudice dell'esecuzione**

nel procedimento di cui al ricorso in opposizione n.2073/2016 R.G. proposto da Trattoria Vecchia S.r.l. nei confronti del Fallimento Gruppo Spa (relativo all'esecuzione immobiliare n.87/16 R.G.Ess.Imm), a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.

La società Trattoria Vecchia S.r.l. propone opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. nonché opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. Eccepisce vizi nella notificazione del titolo e del precetto avvenuta in data 5.11.2015 evidenziando l'irritualità delle modalità di certificazione della conformità della copia digitale del titolo esecutivo.

Ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c. chiede sospendersi l'esecuzione per assenza di provvisoria esecutività della sentenza n. 2682/15 posta a fondamento dell'esecuzione con cui il Tribunale di Brescia ha dichiarato "l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del fallimento Gruppo Sp.a. del contratto di appalto stipulato in data 20.02.2009 tra Trattoria Vecchia S.r.l. Unipersonale e Gruppo Sp.a." ed ha condannato Trattoria Vecchia S.r.l. a corrispondere alla massa dei creditori del fallimento Gruppo Sp.a. la somma di euro 500.000,00 oltre interessi e spese.

Parte opponente evidenzia il vincolo di pregiudizialità-dipendenza tra la declaratoria di inefficacia e la statuizione condannatoria con conseguente subordinazione dell'efficacia esecutiva del capo condannatorio alla definitività per passaggio in giudicato della decisione pregiudiziale di inefficacia dell'atto.

Si è costituito in giudizio il Fallimento Gruppo Sp.a. eccependo la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi e comunque l'infondatezza nel merito di tutte le censure.



All'udienza del 6.4.2016 parte opponente ha offerto *banco iudicis* l'importo di euro 50.393,58 relativo alle spese di lite, incassate dall'avv. difensore del Fallimento, "a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute".

L'eccezione relativa ai vizi di notifica del titolo e del precetto è tardiva in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni dalla avvenuta conoscenza dell'asserito vizio (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 7047/1997).

In relazione alla doglianza proposta ex art. 615, comma 2, c.p.c. si osserva che in forza di sentenza di primo grado (non passata in giudicato in quanto oggetto di impugnazione) è stato dichiarato inefficace ex art. 64 l.f. cc il contratto di appalto stipulato in data 20.02.2009 fra Gruppo

S.p.a. e Trattoria Vecchia S.r.l. Unipersonale. In proposito va in via generale osservato che la Suprema Corte ha statuito che l'art.282 cpc (pur dopo la modifica di cui alla legge n.353/90) non consente di ritenere che l'efficacia delle sentenze di primo grado di accertamento e/o costitutive sia anticipata rispetto alla formazione della cosa giudicata sulla sentenza (cfr. Cass.n.12736/11, Cass.n.6991/07, Cass.n.11097/04, nonché Cass. sez.un. n.4059/2010). Nelle pronunce citate la Suprema Corte ha ritenuto tuttavia possibile anticipare –in caso di sentenze aventi natura costitutiva- l'esecuzione delle statuizioni condannatorie con riguardo al concreto rapporto intercorrente tra l'effetto condannatorio da anticipare e l'effetto costitutivo producibile solo con il passaggio in giudicato, affermando la possibilità di dare esecuzione alle statuizioni condannatorie qualora meramente dipendenti dalla produzione dell'effetto costitutivo e quindi quando non legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico con la parte di pronuncia avente efficacia costitutiva (nesso sinallagmatico, ad esempio, intercorrente tra il pagamento del prezzo ed il trasferimento del diritto). In particolare la Suprema Corte ha affermato l'esistenza di un rapporto di mera dipendenza –in caso di revocatoria fallimentare- tra il capo costitutivo e la condanna alla restituzione delle somme ricevute con gli atti solutori dichiarati inefficaci (cfr. Cass. n. 29.07.2011 n. 16737).

In applicazione dei principi innanzi enunciati, la domanda di sospensione dell'esecuzione va rigettata.

Nel caso di specie, trattasi di pronuncia ex art. 64 l. fall. con cui il Tribunale di Brescia ha quantificato in euro 600.000,00 il corrispettivo "reale" del contratto di appalto stipulato a suo tempo fra Gruppo S.p.a. e Trattoria Vecchia S.r.l. Unipersonale a fronte di



quello pattuito pari ad euro 100.000,00 con la conseguenza di aver ritenuto integrato -per la differenza di euro 500.000,00- un atto di rinuncia da parte della società Gruppo

S.p.a. Di qui la declaratoria di inefficacia ex art. 64 l. fall. dell'atto di rinuncia quale atto a titolo gratuito compiuto nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

In disparte ogni considerazione sulla natura di accertamento della pronuncia resa ai sensi dell'art. 64 l. fall., emerge dal tenore complessivo della sentenza posta a fondamento dell'esecuzione che la condanna alla corresponsione alla massa dei creditori della somma di euro 500.000,00 non appare legata da alcun nesso di sinallagmaticità con la pronuncia di revoca del menzionato contratto di appalto, trattandosi di statuizione avente, nella sostanza, natura restitutoria<sup>1</sup> (e, d'altronde, il nesso di sinallagmaticità può essere configurato solo nel caso di pronuncia costitutiva che *crea* il rapporto giuridico e di conseguenza le prestazioni corrispettive e non anche nel caso di pronunce che ne determinano l'inefficacia e/o la caducazione).

Consegue il rigetto della domanda di sospensione dell'esecuzione.

La peculiarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese della presente fase.

**P.Q.M.**

- rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare n. 87/2016;
- compensa le spese della presente fase;
- fissa il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'eventuale instaurazione della causa di merito a cura della parte interessata.

Si comunichi.

Brescia, 21 ottobre 2016

Il giudice dell'esecuzione  
dr. Vincenza Agnese

---

<sup>1</sup> Si legge infatti in sentenza (pag. 5): "Alla luce delle risultanze delle c.t.u. risulta evidente come la pattuizione di € 100.000 a titolo di corrispettivo dei lavori "*comprensivo anche di tutti quelli eseguiti in precedenza e fino alla data odierna (20.02.2009)*" abbia costituito in concreto rinuncia da parte di GSC a quanto alla stessa dovuto (€ 500,000) per le opere fino a quel momento realizzate in forza della Convenzione".

